



n. 51 di registro

COPIA

**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Prov. Di BARI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione ordinaria**

**Convocazione prima**

**OGGETTO:** Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di Agosto, con inizio alle ore 19,10 e proseguito fino alle ore 2,20 dell' 8-08-2014 nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta ordinaria, con avviso prot. n. 15963 dell' 1.08.2014.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons.Com	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com	X		11	ARBORE Alfonso	"		X
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"		X
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"		X
5	LEALI Giancarlo	"		X	14	CAMPOREALE Giovanni	"		X
6	BOLOGNA Felice	"	X		15	DEL VECCHIO Antonio	"		X
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	D'AMATO Vincenzo	"		X
8	SPADAVECCHIA Claudio	"	X		17	IANNONE Ruggiero	"	X	
9	CERVONE Francesco	"	X						

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO – Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

Il Presidente del Consiglio **Favuzzi** introduce l'argomento. Poi dà lettura di una proposta di emendamento presentata dal consigliere Vincenzo **Fusaro**, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 16415 del 07/08/2014, il cui testo viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Interviene il consigliere **Iannone** e dichiara che in effetti il dispositivo a cui di riferisce la proposta di emendamento non era chiaro.

Il Presidente del Consiglio **Favuzzi** pone a votazione la proposta di emendamento che prevede di sostituire nella premessa narrativa, a pag. 3 dopo il "ritenuto opportuno" alla lettera a) il periodo "0,10%: aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze" con il seguente periodo: "0,10%: aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze". La stessa modifica va apportata nel dispositivo della proposta di deliberazione.

Precisa che sulla proposta dell'emendamento sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del settore economico finanziario Dott. Angelo Domenico DECANDIA.

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano ottiene il seguente esito:

Presenti 10, assenti 7 (Leali, Dagostino, Camporeale, Stufano, Delvecchio, Arbore e D'Amato);

Voti favorevoli 10;

Astenuti, nessuno.

L'emendamento viene approvato.

Interviene il consigliere **Iannone** e aggiunge che la TASI poteva essere azzerata, ma questo avrebbe comportato una minore entrata di circa un milione di euro. Tuttavia, si sarebbe potuto procedere ad una riduzione di spesa. Per tale ragione, dichiara che voterà contro il provvedimento.

Il Presidente del Consiglio **Favuzzi** dà lettura del disposto della proposta di deliberazione così come emendato, all'esito della approvazione dell'emendamento.

Si dà atto che il dibattito consiliare e i singoli interventi sono riportati in resoconto nella trascrizione riveniente dal supporto magnetico a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata la quale comprende la riproduzione dell'attività, degli argomenti e le vicende della presente seduta di consiglio comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il comma 682 della predetta legge, secondo cui, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che: «L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento»;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale statuisce che: «Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011»;

VISTO l'articolo 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, secondo cui il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO l'art. 1, comma 681, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare»;

VISTO l'art. 1, comma 688, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che: «Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle

*deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale»;*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale del 07/08/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale del 07/08/2014 sono state determinate per l'anno 2014 le seguenti aliquote d'imposta IMU:

- 0,50 per cento: aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 0,66 per cento: aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art.2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
- 0,76 per cento: aliquota ridotta per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 0,91 per cento: aliquota ridotta per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile;
- 0,96 per cento: aliquota di base per tutti gli altri immobili;

RITENUTO opportuno

- a) determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI in relazione alle diverse tipologie di immobili cui si applicano le aliquote IMU:
  - 0,10 per cento: aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
  - 0,10 per cento: aliquota per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art.2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
  - 0,10 per cento: aliquota per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - 0,10 per cento: aliquota per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile;
  - 0,10 per cento: aliquota per tutti gli altri immobili;
- b) determinare per l'anno 2014 una detrazione di euro 200,00 dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, limitatamente ai nuclei familiari con convivente portatore di Handicap al 100%, il cui reddito ISEE non superi l'importo di Euro 10.000,00, stabilendo che per usufruire della detrazione il contribuente presenti adeguata documentazione al Comune; tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste la condizione richiesta;

c) stabilire che l'occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% sia corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VERIFICATO che la somma delle aliquote TASI ed IMU in relazione alle diverse tipologie di immobili non risulta superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

ATTESO che il gettito stimato della TASI, pari ad euro 1.020.052,00 è destinato a finanziare i seguenti servizi indivisibili:

SERVIZI INDIVISIBILI (descrizione)	Importo (euro)
servizi di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico	161.593,00
servizi di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.d.S.)	797.539,00
servizi di protezione civile	7.320,00
servizi di istruzione primaria e secondaria	816.960,00
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	757.559,00
TOTALE	2.540.971,00

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO

- il decreto del Ministro dell'interno 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dell'interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014, come del resto stabilito dall'art. 2-bis del D.L. 6-3-2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

- che con il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

VISTO il verbale della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare «Bilancio - Patrimonio - Programmazione Economica - Pari opportunità - Personale - Affari Istituzionali e Statuto» relativo alla seduta del 5/08/2014, in atti, da cui risulta che la seduta è andata deserta;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti 10; assenti 7 (Leali, Dagostino, Camporeale, Stufano, Delvecchio, Arbore e D'Amato);

Voti favorevoli 9, contrari 1 (Iannone);

Astenuti, nessuno.

### **DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

di DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI in relazione alle diverse tipologie di immobili cui si applicano le aliquote IMU:

- 0,10 per cento: aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- 0,10 per cento: aliquota per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art.2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998, n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
- 0,10 per cento: aliquota per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 0,10 per cento: aliquota per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile;
- 0,10 per cento: aliquota per tutti gli altri immobili;

di DETERMINARE per l'anno 2014 una detrazione di euro 200,00 dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, limitatamente ai nuclei familiari con convivente portatore di Handicap al 100%, il cui reddito ISEE non superi l'importo di Euro 10.000,00, stabilendo che per usufruire della detrazione il contribuente presenti adeguata documentazione al Comune; tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste la condizione richiesta;

di STABILIRE che l'occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% sia corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DI DARE ATTO che il gettito stimato della TASI, pari ad euro 1.020.052,00, è destinato a finanziare i seguenti servizi indivisibili:

SERVIZI INDIVISIBILI (descrizione)	Importo (euro)
servizi di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico	161.593,00
servizi di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.d.S.)	797.539,00
servizi di protezione civile	7.320,00
servizi di istruzione primaria e secondaria	816.960,00
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	757.559,00
TOTALE	2.540.971,00

di TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

di TRASMETTERE copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

CONSIDERATA inoltre l'urgenza di provvedere in merito con il seguente esito della separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti 10; assenti 7 (Leali, Dagostino, Camporeale, Stufano, Delvecchio, Arbore e D'Amato);  
Voti favorevoli 9, contrari 1 (Iannone);  
Astenuti, nessuno.

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

CITTA' DI GIOVINAZZO	
PROT. GEN. APP. 1	
016415	0700014
CLASSE	FASO

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Il sottoscritto consigliere comunale Vincenzo Fusaro, accogliendo l'istanza avanzata dal dirigente del settore economico finanziario, propone di apportare il seguente emendamento tecnico alla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni per l'anno 2014:

sostituire nella premessa e nel dispositivo del provvedimento il periodo

**«0,10 per cento: aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze»**

con il seguente

**«0,10 per cento: aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze»**

al fine di chiarire che l'aliquota base della TASI dello 0,10 per cento deve essere applicata a tutte le unità immobiliari esistenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle adibite ad abitazione principale di qualunque categoria catastale.

Nell'attuale formulazione del testo della deliberazione, infatti, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle restanti categorie catastali sono ricomprese nella fattispecie «altri immobili». In assenza di una espressa previsione il contribuente potrebbe essere indotto a ritenere che tali unità immobiliari non siano assoggettate al tributo.

Giovinazzo, 7 agosto 2014.

In fede

parere di regolarità tecnica: favorevole  
Giovinezzi, 7/8/2014

parere di regolarità contabile  
Giovinezzi, 7/8/2014

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
F.to: D. V. FAVUZZI

Il Segretario Generale  
F.to: T. DE LEO

Prot. n. 1248

Li 11 AGO. 2014

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addi 11 AGO. 2014

Il Messo Notificatore [Signature]

Il Segretario Generale  
F.to: T. DE LEO

E' copia conforme all'originale da servizio ~~per~~ uso amministrativo.

Giovinazzo li 11 AGO. 2014



Il Segretario Generale [Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_